









PSR CAMPANIA 2014-2020 – MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER DI TIPO PARTECIPATIVO"

Gruppo di Azione Locale - GAL"TERRA PROTETTA"

REGOLAMENTO SUL CONFLITTO DI INTERESSI

per il funzionamento del Gal Terra Protetta S.c.a.r.l.

Sommario

Premessa	. 3
ART. 1 Finalità	
ART.2 Fasi Procedurali	
ART.3 Situazioni di potenziale Conflitto di Interesse	
ART.4 Soggetti interessati	
ART.5 ATTESTAZIONE	
ART.6 AMBITI DI APPLICAZIONE ULTERIORI	. 5
ART 7 OBBLIGHLDLCOMUNICAZIONE	5

Premessa.

Il presente Regolamento contiene le disposizioni volte a garantire la gestione di eventuali conflitti d'interesse che dovessero sorgere nelle diverse fasi riguardanti la programmazione e l'attuazione del Programma di Sviluppo Locale del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l., di seguito, nel presente Regolamento denominato anche GAL.

Disposizioni e linee guida comunitarie:

Reg. CE 1303/2013 art. 5, lettera d) Reg. CE 1303/2013 art. 34, lettera b)

Disposizioni nazionali:

D.Lgs. 165/2011 D.Lgs. 39/2013

ART. 1 Finalità.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6bis della Legge 07.08.190, n.241, le finalità del presente Regolamento sono :

- a) garantire che i promotori e/o presentatori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di selezione dei progetti;
- b) dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel processo decisionale relativo alla selezione dei progetti;
- c) garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

ART.2 Fasi Procedurali.

Le fasi procedurali individuate nell'ambito del procedimento amministrativo relativo alla selezione ed alla successiva attività istruttoria per la liquidazione dei contributi in cui si ritiene sia possibile l'insorgere di situazioni di conflitto d'interesse sono le seguenti :

- a) definizione dei bandi (punteggi da assegnare ai diversi criteri di selezione dei progetti a bando, massimale di contribuzione, ecc.);
- b) approvazione graduatoria delle domande di aiuto;

Le fasi relative alla revisione, al controllo in loco e al controllo ex post dei progetti, essendo di competenza dell'Organismo Pagatore, non vengono identificati quali "fasi a rischio" per il GAL.

ART.3 Situazioni di potenziale Conflitto di Interesse

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse sono le seguenti:

- a) titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale:
- b) compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
- c) prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
- d) adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività svolta nel GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale, ad esclusione di partiti politici o di sindacati;
- e) partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di parenti entro il quarto grado, o di conviventi.

ART.4 Soggetti interessati

Le situazioni di potenziale conflitto posso riguardare tutti i soggetti che operano all'interno del GAL e vengono così identificati:

- a) componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) il personale impegnato nelle attività di funzionamento del GAL ed i consulenti esterni;
- c) i membri delle Commissioni tecniche.

a) Componenti il Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione aventi un interesse diretto in un determinato progetto:

- non possono partecipare alla discussione e alle decisioni in merito al progetto stesso in conformità anche di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto d'interesse per gli amministratori (artt. 1394, 2373 e 2391).
- devono astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione o di votazione che possa portare vantaggio al soggetto rappresentato, lo stesso dicasi se il componente del Consiglio di Amministrazione abbia potere decisionale anche in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del GAL.
- non potranno far parte di nessuna commissione di valutazione di selezione dei beneficiari del GAL.

In tal caso i componenti interessati sono obbligati a segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse e ad abbandonare la seduta. Il verbale del Consiglio di Amministrazione deve riportare l'uscita dei componenti ed i motivi.

b) Soci del GAL

I soci dei Gal per poter accedere ai finanziamenti della SSL devono aderire agli avvisi pubblici del GAL, pertanto non sono ammissibili incarichi diretti a soci del GAL.

b) Personale e consulenti esterni

Il personale del GAL, con particolare riferimento al Coordinatore, non può essere parte della struttura Tecnica di altro GAL.

Il personale interno, il personale dei soggetti soci del GAL, che a qualsiasi titolo, opera a supporto del GAL nell'ambito dell'attuazione del PSL, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non deve svolgere attività economiche che lo pongono in conflitto di interesse, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari, inerentemente la presentazione della domanda .

E necessario pertanto che il dipendente mantenga una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

Qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coinvolgano interessi propri, di parenti fino al quarto grado o di conviventi, ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi cosi come definita dal precedente articolo 3, è necessario che questi si astenga dalle attività di cui è stato incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del Gal, tramite l'attestazione di merito di cui al successivo articolo 5 del presente Regolamento, il quale provvederà ad incaricare un altro dipendente.

Gli eventuali consulenti esterni, al pari dei dipendenti, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse alla presentazione e/o alla gestione della domanda di finanziamento, e qualora si identifichi una situazione di conflitto d'interesse, sono anch'essi obbligati a comunicarlo prontamente al Presidente del Gal astenendosi dalle attività di cui è stato incaricato.

c) Membri delle Commissioni tecniche

Per i componenti delle Commissioni Tecniche, valgono gli stessi impegni e gli stessi obblighi previsti dai precedenti punti **a) e b)** .

ART.5 Attestazione

Tutti i soggetti di cui al precedente articolo 4, appena si manifesta una potenziale situazione di conflitto d'interessi così come definita al precedente articolo 3, deve presentare al Presidente del Gal una dichiarazione scritta che spieghi la natura di tale rapporto/interesse, dichiarazione che deve formare parte integrante dell'atto nell'ambito del quale si è evidenziato una potenziale situazione di conflitto d'interesse.

Ogni comunanza di interessi, ivi compresi interessi familiari, affettivi ed economici, deve essere dichiarata.

ART.6 Ambiti di applicazione ulteriori

Il presente regolamento si applica, ove compatibile, anche ai progetti a gestione diretta del GAL e a tutte le altre attività connesse con l'applicazione del "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture.

ART. 7 Obblighi di comunicazione

Su eventuali conflitti d'interessi il Direttore dovrà relazionare al Consiglio di Amministrazione che si esprimerà in merito.

Il GAL si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Campania ogni variazione nella composizione della compagine sociale e dell'Organo Decisionale (Consiglio di Amministrazione). In merito all'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, il GAL seguirà i principi contenuti nel Dlgs.39/2013 e sm.i. (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.) e pertanto dovrà far compilare a tutti i componenti del CdA, agli eventuali revisori dei conti e sindaci, al coordinatore (se rientrante nei casi normati dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.), una dichiarazione annuale di inconferibilità e incompatibilità.